

COMUNE DI BORGHETTO S. SPIRITO

(Provincia di Savona)

REGOLAMENTO COMUNALE

**per disciplina di SALE GIOCHI
e l'installazione di GIOCHI AUTOMATICI e
SEMIAUTOMATICI in locali a destinazione
diversa da SALA GIOCHI**

Art. 1
Riferimenti normativi

L'esercizio di sale giochi è soggetto alla disciplina di cui al capo II - art. 86 - del T.U.L.P.S., così come approvato con R.D. 18 giugno 1931, n° 773, dell'art. 19 del D.P.R. 24 luglio 1977, n° 616, nonché degli art. 1 - 2 e 3 della Legge 6 ottobre 1995, n. 425.

art. 2
Definizione di "SALA GIOCHI"

Per "Sala Giochi" si intende uno o più locali appositi ove, dietro compenso, sono messi a disposizione dei clienti biliardi, apparecchi e congegni manuali, automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità, nonché apparecchi automatici da trattenimento (juke box, cine box e simili).

Si considerano inoltre apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità quelli in cui l'elemento abilità e trattenimento è preponderante rispetto all'elemento aleatorio. Tali apparecchi possono consentire un premio all'abilità. Tali apparecchi possono consentire un premio all'abilità ed al trattenimento del giocatore la quale può consistere:

- a. nella ripetizione della partita sino ad un massimo di 10 (dieci) volte;
- b. in gettoni in misura non superiore a 10 (dieci) rigiocabili con gli apparecchi collocati nello stesso locale, ma non rimborsabili in denaro;
- c. nella vincita, direttamente o mediante buoni erogati dagli apparecchi, di una consumazione o di un oggetto, **NON CONVERTIBILE IN DENARO**, di modesto valore economico e tale da escludere la finalità di lucro.

Appartengono altresì alla categoria dei giochi leciti quegli apparecchi distributori di prodotti alimentari o di piccola oggettistica di modesto valore economico con annesso gioco di abilità o di trattenimento che, previa introduzione di una moneta o di un gettone, distribuiscono un prodotto ben visibile e che consentono, come incentivo dell'abilità o per il trattenimento offerto, anche la vincita di uno dei premi di modesto valore economico esposti nell'apparecchio stesso.

Nessun premio può avere un valore superiore al **TRIPLO** del valore medio degli altri oggetti in gioco.

In beni di cui ai precedenti commi non possono altresì essere commerciat, scambiati o convertiti in denaro o in premi di diversa specie. Essi non debbono ne possono realizzare alcun fine di lucro.

Sono vietati l'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo, che possono dare luogo a scommesse o consentono la vincita di un qualsiasi premio in denaro od in natura che concretizzi lucro, escluse le macchine vidimatrici per il gioco del Totocalcio, del Lotto, dell'Enalotto e del Totip, in conformità di quanto previsto dalla Legge 17/12/1986, n° 904.

art. 3 **Licenze**

La domanda di autorizzazione all'apertura o al trasferimento di sale giochi, indicante tutti i dati di cui al successivo art. 8, deve essere presentata al Sindaco.

Il responsabile del servizio, nel rispetto delle norme del presente regolamento, dei regolamenti comunali di Polizia Urbana ed Igiene e delle norme relative alla destinazione d'uso dei locali, rilascia la licenza.

E' consentita la rappresentanza nell'espletamento dell'attività purché il rappresentante sia in possesso dei requisiti soggettivi necessari per ottenere l'autorizzazione.

art. 4 **Zonizzazione e contingenti**

Al fine del rilascio di nuove licenze di sala giochi il territorio comunale viene suddiviso nelle seguenti zone:

- a. territorio comunale individuato nelle Zone 1 - 2 e 3 del Piano di Zonizzazione Acustica;
- b. la restante parte del territorio comunale individuata nelle restanti zone del Piano di Zonizzazione Acustica oltre la terza;

E' vietata l'apertura e/o il trasferimento di sale giochi nella zona del territorio comunale individuata nel precedente sub. a). Nella restante parte del territorio comunale, come sopra individuata sub. b), il numero massimo di sale giochi consentite è individuato in n. 4 (quattro), corrispondente a quelle già attualmente esistenti.

Non risulta pertanto possibile l'apertura di nuove sale - giochi oltre il predetto contingente massimo di 4 (quattro).

Detto contingente per l'insediamento delle sale giochi sul territorio comunale è stato determinato sulla base della popolazione residente e fluttuante ed in riferimento al contesto economico del territorio comunale.

Copia del Piano della Zonizzazione Acustica si allega al presente Regolamento per formarne parte integrale e sostanziale contraddistinguendolo con la lett. A).

art. 5 Superfici

Il locale da adibirsi a sala giochi deve avere superficie utile minima di mq. 50 (cinquanta). Lo stesso NON potrà avere altresì superficie superiore a mq. 150 (centocinquanta).

Non costituisce superficie utile l'area destinata a magazzini, depositi, uffici e servizi.

Il locale non dovrà essere ubicato in un seminterrato o a piani diversi dal piano terra e debitamente insonorizzato. Ci si dovrà inoltre attenere a quanto stabilito dal decreto sulla sorvegliabilità e sull'inquinamento acustico.

Per l'apertura e/o il trasferimento di un esercizio sarà inoltre necessaria, nel raggio di mt. 50 (cinquanta) stradali da calcolarsi con percorso più breve su strade pubbliche, la presenza di un'area destinata o da destinarsi a parcheggio sia pubblica sia privata pari almeno al 50% della superficie dell'esercizio.

art. 6 Distanze minime tra esercizi

Per l'attivazione e/o trasferimento di un esercizio si dovrà, oltre a quanto sopra stabilito, osservare una distanza minima di ml. 150 dalla sala giochi esistente più vicina.

Ogni esercizio non deve quindi essere adiacente o antistante ad altro preesistente nel rispetto della distanza minima così come sopra riportate.

La distanza di cui sopra dovrà essere calcolata in metri lineari ed "a posizione di punto fisso".

Il calcolo e l'accertamento della stessa viene demandato dal locale Ufficio Tecnico Edilizia Privata

art. 7
Altre distanze

Per l'apertura e/o il trasferimento di una sala giochi, oltre alle distanze di cui all'articolo precedente, devono altresì essere rispettate le seguenti distanze minime:

- * almeno 150 ml. dalle scuole;
- * almeno 150 ml. dai luoghi di culto.

I criteri di misurazione sono gli stessi di cui all'articolo precedente.

art. 8
Domanda e licenza

La domanda intesa ad ottenere il rilascio della licenza per l'apertura o il trasferimento di sale giochi, redatta in carta legale ed indirizzata al Sindaco, deve contenere le seguenti notizie:

- a. dati anagrafici del richiedente; qualora si tratti di società, l'istanza dovrà essere redatta dal legale rappresentante con l'indicazione di tutte le notizie relative alla società stessa;
- b. codice fiscale o partita I.V.A.;
- c. ubicazione dell'esercizio e testo dell'insegna esterna con indicazione della superficie e della destinazione d'uso del locale;
- d. numero di videogiochi che si intendono installare;
- e. estremi del nulla - osta ministeriale in caso di installazione di apparecchi per i quali è richiesto tale nulla - osta;

In caso di accoglimento dell'istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione d'accoglimento, dovrà essere presentata, pena la decadenza e l'archiviazione della domanda stessa, la seguente documentazione:

1. n. 2 (due) copie di relazione tecnico - descrittiva e planimetria dei locali, redatta in scala 1:100, redatte da un tecnico abilitato iscritto all'Albo Professionale;

2. Istanza in carta legale, indirizzata al Sindaco, tendente ad ottenere il rilascio dell'idoneità sanitaria dei locali;
3. dichiarazione dell'installazione circa la conformità dei giochi alla vigente normativa in materia;
4. foto e descrizione di ciascun apparecchio da gioco da installarsi, nonché la relativa superficie occupata da ognuno;
5. regolamento e funzionamento di ogni apparecchio da gioco da installarsi;
6. documentazione comprovante la disponibilità dei locali;
7. autocertificazione attestante l'insussistenza di "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575 (antimafia)" a carico del titolare dell'esercizio ovvero del legale rappresentante o socio accomandatario, qualora si tratti di una società;
8. nulla osta S.I.A.E.;
9. certificato di prevenzione incendi (qualora la capienza del locale fosse superiore alle 100 persone);
10. marca da bollo;
11. certificazione, redatta da un tecnico abilitato, che attesti l'avvenuta insonorizzazione del locale nel rispetto della normativa vigente.

art. 9

Priorità

Al fine del rilascio o trasferimento di una licenza di sala giochi costituisce titolo di priorità l'ordine cronologico di presentazione della domanda stessa.

L'ordine cronologico viene determinato dal timbro di protocollo in arrivo del Comune.

art. 10

Validità della licenza

L'autorizzazione ha validità fino al 31 dicembre di ogni anno ed è rinnovabile con la dichiarazione di prosecuzione dell'attività ai sensi della Circolare del Ministero delle Finanze n. 13/E del 19 gennaio 1998.

Alla stessa dovrà altresì essere allegata dichiarazione di inizio attività della S.I.A.E. per il nuovo periodo.

In caso di sostituzione degli apparecchi dovrà essere data tempestiva comunicazione allegando la documentazione di cui ai punti 5 - 6 e 8 del precedente art. 8.

art. 11
Prescrizioni

E' fatto obbligo di tenere esposti, all'interno dell'esercizio ed in luogo ben visibile al pubblico, le tariffe, i regolamenti dei giochi e la tabella dei giochi proibiti, vidimata e rilasciata dal Questore (se il titolare è in possesso della licenza di giochi leciti).

Nelle sale di biliardo deve essere tenuta costantemente a disposizione dei giocatori la relativa tariffa (art. 195 Reg. T.U.L.P.S.).

E' fatto divieto di installare e fare funzionare apparecchi non conformi alla legislazione vigente e privi della specifica autorizzazione e/o in numero superiore o di tipo diverso da quello stabilito nella licenza.

art. 12
Orario di esercizio

Gli orari di apertura e chiusura delle sale giochi vengono fissati con apposita Ordinanza del Sindaco.

E' facoltà l'osservanza di un giorno di chiusura settimanale, scelto a discrezione del titolare.

art. 13
Trasferimento dell'azienda

Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda, per atto tra vivi o da causa di morte, comporta il trasferimento dell'autorizzazione a chi subentra, sempre che sia approvato il trasferimento dell'azienda e che il subentrante sia in possesso dei requisiti previsti dalla Legge e dal presente regolamento.

Il subentrante alla data del trasferimento dell'azienda può continuare l'attività solo dopo avere fatto richiesta di autorizzazione al Sindaco.

Qualora non presenti domanda entro 6 mesi, a decorrenza dalla data del trasferimento, decade dal diritto di continuare l'attività del dante causa e l'autorizzazione sarà revocata.

L'autorizzazione è altresì revocata qualora venga accertato, in capo al subentrante, il non possesso dei requisiti richiesti dalla Legge.

La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti:

1. copia dell'atto di acquisto o di gestione dell'azienda, redatto in forma di atto pubblico o di scrittura provata autenticata, regolarmente registrato nei modi di Legge (subingresso per atto tra vivi) oppure, copia registrata dell'atto testamentario o denuncia di successione comprovante il titolo alla successione (subingresso per causa di morte);
2. copia autentica dell'atto costitutivo qualora il subentrante sia una società;
3. documentazione comprovante la disponibilità dei locali;
4. nulla osta della S.I.A.E.;
5. n° 2 planimetrie del locale in scala 1 : 100 con sezione, sottoscritte dal richiedente e da un tecnico abilitato regolarmente iscritto all'Albo professionale, ovvero dichiarazione che i locali non hanno subito modifiche rispetto alla gestione precedente;
6. autocertificazione attestante l'insussistenza di "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575 (antimafia)" a carico del titolare dell'esercizio ovvero del legale rappresentante o socio accomandatario, qualora si tratti di una società;
7. originale dell'autorizzazione preesistente;
8. marca da bollo.

art. 14

Revoca dell'autorizzazione

Oltre agli altri casi previsti dalle leggi vigenti in materia l'autorizzazione è revocata :

- a) qualora il titolare sospenda l'attività:
 - per un periodo di tempo superiore ad 8 giorni senza averne dato preavviso all'Autorità locale di P.S. (Art. 99 T.U.L.P.S.);
 - qualora sia decorso il termine di chiusura comunicato all'Autorità di P.S., senza che l'esercizio sia stato riaperto. Tale termine non può essere superiore a tre mesi, salvo caso di forza maggiore (Art. 99 T.U.L.P.S.);
- b) qualora al titolare vengano a mancare, in tutto o in parte, i requisiti soggettivi di cui agli artt. 11,92, e 131 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n° 773;
- c) nei casi previsti dalla Legge 17 dicembre 1986, n° 904;
- d) per motivata richiesta del Questore ai sensi dell'art. n° 100 T.U.L.P.S.;
- e) per motivata richiesta del Prefetto.

L'autorizzazione può essere inoltre revocata, previa sospensione, per motivi di igiene o di mancato rispetto dell'ordine e della quiete pubblica o quanto la località o il locale non si prestino ad essere convenientemente sorvegliate (art. n°

153 T.U.L.P.S.) o per inosservanza delle norme del presente regolamento allorché il titolare non provvede al ripristino delle condizioni prescritte entro 3 mesi, salvo proroga per comprovata necessità.

art. 15

Installazione di apparecchi automatici e semiautomatici in locali a destinazione diversa di sala giochi

E' soggetta ad autorizzazione del Sindaco, l'installazione di singoli apparecchi di cui all'art. 1 del presente Regolamento presso pubblici esercizi, strutture ricettive o altro comunque di natura diversa dalle sale giochi.

Tale autorizzazione avrà natura puramente accessoria all'attività principale, potrà cioè essere rilasciata solo ai titolari di autorizzazione di polizia e per un numero massimo di 8 (otto) apparecchi automatici e/o semiautomatici.

L'orario di utilizzo delle apparecchiature dovrà seguire di norma l'orario di apertura dell'attività principale salvo diverse e specifiche disposizioni sindacali.

art. 16

Domanda per autorizzazioni di apparecchi automatici e semiautomatici in locali a destinazione diversa da sala giochi

La domanda per il rilascio di autorizzazione di apparecchi automatici e semiautomatici (e di ogni altro apparecchio di cui all'art. 1 del presente Regolamento) in competente bollo dovrà contenere i seguenti dati:

- a. dati anagrafici completi del richiedente qualora si tratti di ditta individuale, o qualora il richiedente sia una società, l'istanza dovrà essere presentata dal legale rappresentante o socio accomandatario con l'indicazione di tutte le notizie relative alla società stessa;
- b. estremi dell'autorizzazione principale di cui si è titolari;
- c. codice fiscale o partita I.V.A.;
- d. ubicazione dell'esercizio di cui si è titolari nonché l'indicazione della relativa superficie;
- e. numero dei videogiochi che si intende installare.

Alla domanda dovrà altresì essere allegata la seguente documentazione:

1. foto e descrizione di ciascun apparecchio da installarsi;
2. regolamento di ciascun apparecchio da installarsi.

art. 17
Sanzioni

Le violazioni al presente regolamento sono sanzionate ai sensi del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n° 773 e successive modificazioni e integrazioni, in quanto compatibili.

art. 18
Norme transitorie

Le autorizzazioni già rilasciate alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono confermate.

Il trasferimento di sale giochi, aventi una superficie utile inferiore a quella prevista dal presente regolamento, potrà essere concesso a condizioni che la superficie e le altre caratteristiche dei nuovi locali vengano adeguate al presente regolamento.



COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO

(Provincia di Savona)

Ufficio Segreteria 0182-972210 – fax 950695

Testo definitivo del regolamento Comunale per la "DISCIPLINA DI SALE GIOCHI E L'INSTALLAZIONE DI GIOCHI AUTOMATICI E SEMIAUTOMATICI IN LOCALI A DESTINAZIONE DIVERSA DA SALA GIOCHI" a seguito approvazione deliberazione di Consiglio Comunale n° 32 del 14/06/2000.

Ripubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal
al **28 LUG. 2000** ai sensi dell'art. 8 comma 6° dello Statuto Comunale.- **13 LUG. 2000**



IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Giuseppe Ratto